

ALLEGATO

al *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*, di cui all'allegato A alla delibera n. 203/18/CONS

CODICE DEONTOLOGICO PER I CONCILIATORI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Codice deontologico è parte sostanziale e integrante del *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*, di cui all'allegato A alla delibera n. 203/18/CONS, e contiene le norme di comportamento vincolanti per i Conciliatori che svolgono la propria attività ai sensi dell'articolo 13 del predetto regolamento.

Articolo 2

Requisiti di indipendenza, imparzialità, neutralità

1. Il Conciliatore si impegna ad aggiornare costantemente la propria formazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettera a), del *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*.

2. Il Conciliatore si impegna ad astenersi dalla singola procedura di conciliazione affidata, dandone tempestiva notizia al Responsabile della struttura, qualora:

a) ritenga di non essere in grado di gestire in modo adeguato la singola procedura in considerazione della complessità della materia trattata;

b) non ritenga possibile, anche per fatti sopravvenuti, gestire la singola procedura con imparzialità, indipendenza e neutralità;

c) abbia in passato assistito le parti, o anche una sola di esse, in qualità di consulente, difensore o arbitro.

3. Il Conciliatore non esercita alcuna pressione sulle parti, ancorché finalizzata alla conclusione dell'accordo conciliativo, e verifica che le parti medesime abbiano compreso e accettato le finalità della procedura di conciliazione, il ruolo del Conciliatore e delle parti e gli obblighi di riservatezza che gravano su tutti coloro che intervengono nella procedura.

4. Il Conciliatore si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile della struttura qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza, imparzialità o neutralità.

Articolo 3

Divieto di percepire utilità dalle Parti

1. Al Conciliatore è fatto divieto di percepire qualsivoglia utilità dalle parti e dai soggetti accreditati.

2. Il Conciliatore, nei diciotto mesi successivi alla conclusione della procedura, si astiene dall'accettare incarichi professionali o lavorativi dalle parti o dai soggetti accreditati che le hanno rappresentate.

Articolo 4

Riservatezza e comportamento del Conciliatore

1. Il Conciliatore mantiene il più stretto riserbo sulle informazioni e sui documenti ricevuti nello svolgimento del proprio incarico, la cui comunicazione alle parti è fatta ai soli fini della procedura.

2. Il Conciliatore può riferire a una parte informazioni che gli sono state rivelate dall'altra solo se necessario ai fini della procedura e, comunque, previo consenso di quest'ultima.